



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 12708 /A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della IV Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi  
Legislativi e Legali

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Modifica del comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19” - Reg. Gen. n. 531.**

Ad iniziativa del Consigliere Giovanni Baldi.  
Depositata in data 18 giugno 2014

### IL PRESIDENTE

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

### A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

23 GIU. 2014

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Foglia**



Consiglio Regionale della Campania

20/6/14

Caracciolo  
AT

**Il Presidente**  
**Commissione "Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi"**

Prot. n. 276 DEL 18/06/2014

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Sede

Al Capo del Dipartimento Segreteria Legislativa  
Sede

**Oggetto: Proposta di legge.**

**Modifica del comma 7 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 19 del 28/11/2001**

Per il seguito di competenza si deposita la proposta di legge come in oggetto specificata a firma del Consigliere Dott. Giovanni Baldi.

**Napoli, 18/06/2014**

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012708/A

Del. 19/06/2014 09 56 19

Da CR A SERASS



**Il Consigliere**  
**Dott. Giovanni Baldi**

ADDESSO  
REG. CRN. N. 531

20/6/14  
Caracciolo



Consiglio Regionale della Campania

*Il Presidente*

*Commissione "Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi"*

Proposta di Legge

**TITOLO: Modifica del Comma 7 dell'art.6 della Legge Regionale n. 19 del 28/11/2001**

*Ad iniziativa del Cons. dott. Giovanni Baldi*



Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0012708/A**

Del 19/06/2014 09:56:19

Da: CR A SERASS

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 534



Consiglio Regionale della Campania

## Relazione Illustrativa

La norma che sta creando notevoli difficoltà interpretative riguarda la modifica introdotta l'art.52 comma 5 lettera a) della Legge Regionale 1/2002 che ha abrogato all'art.6 della L.R. 19/01 la dicitura “ *nel termine di 36 mesi dalla data di scadenza del procedimento abilitativa*” senza specificare se vi sia o meno altra scadenza.

In precedenza era chiaro che, trascorsi tre anni dalla scadenza del titolo abilitativo, i garage pertinenziali non venduti venivano acquisiti al patrimonio comunale.

La semplice abrogazione operata dalla L.R. 1/2002 è stata interpretata in due modi diametralmente opposti:

- da parte degli uffici comunali come l'obbligo di vendere i box entro i tre anni di vigenza del titolo abilitativo;
- da parte degli imprenditori come obbligo di alienare i box ma senza più una scadenza temporale in quanto il legislatore regionale ha voluto considerare il periodo di crisi economica.

In questo caso si sono innescati numerosi contenziosi in cui i Tar hanno ravvisato una incongruenza nel fatto che, nella prima ipotesi si dovrebbero realizzare l'opera, collaudarla, accatastarla, ottenere il nulla-osta antincendio, ottenere l'agibilità metterla sul mercato e venderla negli stessi tre anni che una qualsiasi altra opera ottiene per la sola costruzione, contraendo in maniera inammissibile il tempo di esecuzione materiale dell'opera.

Nella seconda ipotesi, i TAR hanno ravvisato che un obbligo senza scadenza equivale a nessun obbligo per cui è evidente una carenza legislativa deve essere colmata.

A distanza di oltre due anni dalla modifica di questa norma, che ha prodotto molte incertezze interpretative ed applicative da parte delle Amministrazioni locali con conseguente proliferazione di contenziosi amministrativi, si rende opportuno fare chiarezza su quello che diversi TAR hanno ritenuto un vuoto legislativo che è necessario colmare.

Tenendo presente l'attuale momento di crisi, si propone di reintrodurre un termine per l'adempimento, preferibilmente più lungo degli originari 36 mesi, al termine dei quali per le autorimesse invendute si può prevedere, in alternativa alle sanzioni amministrative a dell'art.7 della L. 47/85, la possibilità di accedere alla procedura di accertamento di conformità prevista dall'art.36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, svincolandole così dal regime di pertinenzialità.





*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA**

La presente Legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio Regionale.






Consiglio Regionale della Campania

## ART. 1

**Il Comma 7 dell' art. 6 della legge regionale n. 19/2001 è così modificato:**

*“ Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 nel termine di 60 mesi dalla data di scadenza per provvedimento abilitativo, costituisce per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio; in tal caso, in alternativa alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, il titolare del titolo abilitativo può richiedere l' accertamento di conformità previsto dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”*





Consiglio Regionale della Campania  
**Art. 2 Norma finanziaria**

*1. La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.*





Consiglio Regionale della Campania  
**Art. 3 – Entrata in Vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Napoli, 18/06/2014*



**Il Consigliere Regionale  
Dott. Giovanni Baldi**